

**Regolamento  
per la disciplina e l'erogazione  
degli interventi e delle prestazioni  
dei Servizi Sociali del Comune di  
Cermenate**

***Ambito Territoriale Sociale di Cantù***

## Sommario

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Normativa di riferimento .....	3
Articolo 2 – Principi, oggetto e finalità .....	5
Articolo 3- Definizioni .....	6
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità .....	8
Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale .....	8
<b>TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI .....</b>	<b>9</b>
Articolo 6 - Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa .....	9
Articolo 7 - Definizione della partecipazione dell'utenza al costo dei servizi .....	10
Articolo 8 – Progetto Personalizzato .....	11
Articolo 9 – Specifiche relative alla determinazione dell'importo per l'integrazione della quota socio-assistenziale delle rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità, anziani e in situazione di grave emarginazione.	12
Articolo 8 – Specifiche relative ai contributi economici .....	13
Articolo 9 - Dichiarazione Sostitutiva Unica .....	14
Articolo 10 - Accertamento “estraneità”.....	14
Articolo 11 - ISEE corrente .....	15
Articolo 12 - Validità delle agevolazioni.....	15
Articolo 13 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive .....	15
<b>TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>16</b>
Articolo 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali .....	16
Articolo 15 - Abrogazioni.....	17
Articolo 16- Entrata in vigore .....	17

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

---

### Articolo 1 – Normativa di riferimento

---

#### *Fonti sovranazionali*

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18;
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

#### *Fonti costituzionali e codici*

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Codice Civile;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale (CAD)”.

#### *Leggi, decreti legislativi e regolamenti statali*

- D.M. 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale” e s.m.i.;
- L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- D.LGS. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
- D.LGS. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali” e s.m.i.;
- D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” e s.m.i.;
- D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” e s.m.i.;

- D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)” e s.m.i.;
- D.L. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” e s.m.i.;
- L. 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie” e s.m.i.;
- D.LGS. 10 ottobre 2022, n. 149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile” e s.m.i.;
- L. 23 marzo 2023, n. 33 “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” e s.m.i.;
- D.LGS. 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33” e s.m.i.;
- D.LGS. 5 febbraio 2024, n. 20 “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità” e s.m.i.;
- D.LGS. 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i..

#### *Atti di programmazione e indirizzo nazionale*

- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare approvate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni il 25 ottobre 2012.
- Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni approvate in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il 14 dicembre 2017;
- Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, approvate in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il 21 dicembre 2017;
- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, adottato con Decreto interministeriale del 2 aprile 2025;
- Linee guida relative alla quota servizi del Fondo Povertà 2024–2026, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

#### *Normativa regionale*

- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” e s.m.i.;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e s.m.i.;
- L.R. 6 dicembre 2022, n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 871/1987 “Piano Socio-Assistenziale Regionale 1988/90” e s.m.i.;

- D.G.R. n. 1439/1995 “Progetto-Obiettivo Anziani 1995/97” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 20588/2005 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 20763/2005 “Requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 20943/2005 “Criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, per minori e persone disabili” e s.m.i.;
- Circ. reg. n. 45 del 18/10/2005 “Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005” e s.m.i.;
- Circ. reg. n. 18 del 14/06/2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 7433/2008 “Requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale ‘Servizio di formazione all'autonomia delle persone disabili’” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11496/2010 “Requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale ‘Centro Ricreativo Diurno per Minori’” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11497/2010 “Requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale ‘Alloggio protetto per anziani’” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 7776/2018 “Istituzione Unità di Offerta del sistema sociale ‘Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.)’” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 2857/2020 “Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 2929/2020 “Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido” e s.m.i.;
- Circolare n. 35 del 24/05/2005 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socioassistenziale” e s.m.i..

#### *Atti locali e territoriali*

- Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2025-2027;

---

#### Articolo 2 – Principi, oggetto e finalità

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dei principi, delle modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali gestiti in forma singola dal Comune di Cermenate (di seguito denominato “Comune”) e in forma associata attraverso l’Azienda Speciale Consortile Galliano, ente strumentale dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Cantù;
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia;
3. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di definizione della partecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
4. il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale;
- nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
5. Ciascun Comune determina, anche in collaborazione con i Comuni dell'Ambito Territoriale di Cantù, a cui appartiene, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

### Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia della quale è reso un estratto all'art. 1 del presente regolamento, nonché al D.P.C.M. 159/2013 come novellato dal DPCM 13/2025 e s.m.i..
2. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
  - *I.S.E.E.*: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013 come novellato dal DPCM 13/2025 e s.m.i.;
  - *Patrimonio mobiliare*: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. (ad esempio: depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni, ecc.);
  - *Patrimonio immobiliare*: i beni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. (ad esempio: fabbricati, terreni, aree fabbricabili, ecc.);
  - *Nucleo familiare*: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;
  - *Nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni*: nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il nucleo di riferimento è quello stabilito dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;
  - *Dichiarazione Sostituiva Unica*: la dichiarazione di cui all'art.10 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;
  - *Prestazioni sociali*: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i., tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
  - *Prestazioni sociali agevolate*: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella

misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- *Prestazioni agevolate di natura socio assistenziale e socio sanitaria:* prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali, anche integrati con prestazioni sanitarie, rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
  - *I.S.E.E. ORDINARIO:* l'isee acquisito ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.;
  - *I.S.E.E. CORRENTE:* l'isee acquisito e poi presentato al Comune, al sussistere di determinate condizioni allorché la condizione reddituale o patrimoniale peggiora e si intendono richiedere prestazioni per le quali l'isee ordinario, riferito ad una situazione economica più lontana nel tempo, precluderebbe l'accesso, come disciplinato al successivo art. 13 e s.m.i.;
  - *I.S.E.E. CALCOLATO PER LE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO SANITARIA:* è l'ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, calcolato considerando come nucleo familiare del beneficiario quello composto dal medesimo, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del D.P.C.M. e s.m.i., fatto salvo quanto previsto per le prestazioni erogate nelle strutture residenziali a ciclo continuativo, per cui vale l'isee di seguito;
  - *I.S.E.E. SOCIO SANITARIO RESIDENZE (o I.S.E.E. RESIDENZE):* l'Isee acquisito per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, che, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3 DPCM 159/2013 e dell'allegato 2 e s.m.i. del Decreto medesimo e fatte salve le cause di esclusione, se al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. e s.m.i.;
  - *I.S.E.E. RISTRETTO:* Isee calcolato considerando un “nucleo familiare ristretto” (beneficiario ed eventuale coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni solo se a carico IRPEF, oppure solo beneficiario e coniuge, se senza figli, oppure solo beneficiario, se senza coniuge e senza figli) rispetto a quello ordinario, per poter accedere a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;

## Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:<sup>1</sup>
  - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
  - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con i titoli di soggiorno ammessi,<sup>2</sup> gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
  - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente agli enti competenti, come individuati dalla normativa vigente, richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.
3. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

## Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. Il Comune garantisce, attraverso il proprio servizio di segretariato sociale, l'informazione e l'orientamento dei propri cittadini relativamente alla rete di servizi sociali e sociosanitari e alle Unità di Offerta sociali e sociosanitarie presenti sul territorio, al fine di orientare il cittadino e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e relativi costi.
2. Il Comune assicura, attraverso il servizio sociale professionale, la presa in carico dei propri cittadini (minori, adulti, anziani e disabili) e dei nuclei familiari che si trovano in situazioni problematiche e di difficoltà, temporanea e/o permanente.
3. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta del cittadino direttamente interessato ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
4. L'accesso ai servizi gestiti in forma associata dall'Azienda Speciale Consortile Galliano avviene tramite invio del Servizio Sociale del Comune, a seguito della valutazione del bisogno e dell'appropriatezza dell'intervento;

<sup>1</sup> Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

<sup>2</sup> Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ss.mm.ii.

5. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990 e s.m.i.. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
6. Nel caso in cui il cittadino presenti una documentazione incompleta o carente degli elementi previsti, non si dà seguito all'istanza, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali competenti.
7. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o dal rappresentante legale e sia necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, oppure sia ritenuto inopportuno, ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
8. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
9. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
10. L'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio viene comunicato al richiedente unitamente all'indicazione, in caso di ammissione, dell'eventuale quota di partecipazione o tariffa applicata.

## **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

---

### **Articolo 6 - Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali e socio assistenziali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni<sup>3</sup>, sia tenuto in base alla propria capacità economica come determinata dalla attestazione ISEE e in base al progetto personalizzato individuale, in tutto o in parte, a sostenere il costo.<sup>4</sup>
2. I criteri di partecipazione al costo sono definiti:
  - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE e.s.m.i.;<sup>5</sup>
  - b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
  - c) dalle disposizioni del presente regolamento, in conformità alla disciplina di cui ai punti a) e b).
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

<sup>3</sup> Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

<sup>4</sup> V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

<sup>5</sup> All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di partecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

4. È altresì possibile, ad eccezioni dei servizi, interventi e prestazioni che costituiscono Livello Essenziale delle Prestazioni, l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

#### Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. La quota di compartecipazione di cui all'art. 6, individuata e comunicata al beneficiario, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza, che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
2. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione/contribuzione alla spesa degli interventi e dei servizi, dato atto che verrà acquisito l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, il Comune definisce, sulla base della tipologia di ogni prestazione sociale agevolata richiesta, specifiche modalità di calcolo.
3. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, determina quanto di seguito indicato:
  - I. le prestazioni per le quali è prevista una compartecipazione al costo da parte del cittadino;
  - II. le prestazioni per le quali è prevista una contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino;
  - III. le prestazioni erogate a titolo gratuito.
4. Per le prestazioni per le quali è prevista una compartecipazione al costo da parte del cittadino (I) la Giunta Comunale, o l'Assemblea Consortile (nel caso di servizi in gestione associata) nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, determina:
  - la soglia ISEE che consente la gratuità;
  - la soglia ISEE che implica il pagamento dell'intero costo;
  - la quota massima di compartecipazione;

La quota di compartecipazione al costo del servizio è determinata utilizzando la metodologia della progressione lineare, secondo la seguente formula matematica<sup>6</sup>:

Quota di compartecipazione	=	$\frac{\text{ISEE nucleo familiare} - \text{ISEE che consente gratuità}}{\text{ISEE che implica il pagamento della quota massima di compartecipazione} - \text{ISEE che consente gratuità}}$	$\times$	Quota massima di compartecipazione
-------------------------------	---	--	----------	---------------------------------------

5. Per le prestazioni per le quali è prevista una contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino (II), la Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di

<sup>6</sup> La formula è stata adottata nel documento elaborato dal Dipartimento Welfare - Immigrazione - Sanità – Disabilità e dal Tavolo tecnico ISEE istituito dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani – Dicembre 2014

bilancio, determina la soglia ISEE per l'accesso alla contribuzione. L'entità della contribuzione viene determinata attraverso la definizione di un Progetto Personalizzato.

6. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento , per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
7. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza è predisposta l'attivazione di servizi, interventi e prestazioni necessari indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.
8. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE, nella tipologia prescritta in relazione alla specifica prestazione richiesta, comporta l'applicazione dell'intero costo della prestazione e l'esclusione da ogni forma di agevolazione economica.

#### Articolo 8 – Progetto Personalizzato

1. Il Comune, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000, promuove la predisposizione di Progetti Personalizzati per le persone e i nuclei in condizione di fragilità sociale, secondo i principi di presa in carico e valutazione multidimensionale.
2. Il Progetto Personalizzato, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi deve garantire alle persone con disabilità per la realizzazione del loro progetto di vita.
3. Per la predisposizione del Progetto Personalizzato il Servizio Sociale, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona e, nello specifico:
  - la situazione sanitaria personale;
  - la situazione economico/culturale/sociale dell'individuo, in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
  - la situazione relazionale/affettiva/familiare;
  - la disponibilità della rete di sostegno parentale e sociale;
  - gli interessi ed aspirazioni personali;
  - i servizi territoriali già utilizzati;
  - i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
4. Nell'ambito della definizione ed attuazione del Progetto Personalizzato, potranno essere considerate e concordate, con il beneficiario ed i familiari coinvolti nella predisposizione del progetto, eventuali forme ed entità di utilizzo delle risorse complessivamente percepite dall'utente, composte da elementi reddituali nonché indennitari assegnati all'utente, in ragione della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata. Eventuali modifiche del quadro complessivo delle risorse del beneficiario, del suo profilo socio-assistenziale così come delle condizioni di ospitalità presso il servizio residenziale che lo accoglie, daranno luogo a modifica ed aggiornamento del Progetto Personalizzato. La

rideterminazione viene in ogni caso effettuata annualmente in funzione del variare delle disponibilità economiche, dell'ISEE, della retta sociale e del Progetto Personalizzato.

5. L'Amministrazione comunale promuove e incentiva la partecipazione, unicamente su base volontaria, dei beneficiari di prestazioni sociali e sociosanitarie ad attività di utilità collettiva, anche in collaborazione con enti del Terzo Settore e del privato sociale. Tali attività non costituiscono in alcun modo condizione per l'accesso alle prestazioni, ma possono essere valorizzate nell'ambito dei progetti personalizzati di inclusione sociale.

---

**Articolo 9 – Specifiche relative alla determinazione dell'importo per l'integrazione della quota socio-assistenziale delle rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità, anziani e in situazione di grave emarginazione**

1. Ferma restando la libertà di scelta dei cittadini il Comune sostiene il costo degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, nelle modalità determinate dal presente Regolamento, esclusivamente laddove si fruisca di servizi e strutture accreditati e contrattualizzati dalla Regione Lombardia.
2. Il Comune procede all'integrazione della quota socio-assistenziale delle rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo non accreditati e contrattualizzati dalla Regione Lombardia esclusivamente a fronte delle seguenti condizioni:
  - dimostrazione di indisponibilità di posti su strutture contrattualizzate;
  - impegno del richiedente a trasferirsi presso struttura contrattualizzata non appena si liberi un posto e comunque entro il termine temporale di un anno.

In ogni caso varranno anche in tali ipotesi i criteri di accesso al beneficio specificati ai commi seguenti.

3. La determinazione dell'importo relativo all'integrazione della quota socio-assistenziale delle rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità, anziani e in situazione di grave emarginazione è definita commisurando l'entità della retta (di norma corrispondente alla c.d. quota sociale) alla quota che il beneficiario è effettivamente in grado di sostenere, così come definito nel Progetto Personalizzato, tenuto conto degli elementi reddituali nonché considerando il possibile ricorso a pensioni, rendite, indennità percepite.
4. L'intervento del Comune di integrazione della quota socio-assistenziale delle rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo è limitato a coloro che presentano un ISEE sociosanitario residenze (art. 6 D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) inferiore alla soglia ISEE determinata dalla Giunta Comunale per l'accesso alla prestazione, fatta salva una valutazione di appropriatezza anche in considerazione dei seguenti indicatori di natura sociale:
  - Impossibilità del richiedente di vivere solo a domicilio per compromissione psico-fisica sul piano sanitario e/o comportamentale;
  - Assenza di una rete familiare adeguata e funzionale a garantire la permanenza a domicilio;
  - Impossibilità ad attivare soluzioni di assistenza al domicilio sufficienti e adeguate a garantire il benessere psico-fisico della persona.

5. La mancata produzione dell'ISEE sociosanitario residenze, ove previsto, determinerà l'impossibilità per il Comune di prendere in considerazione le istanze di intervento comunale ad integrazione della retta dei servizi. Equalmente la immotivata, mancata sottoscrizione del Progetto Personalizzato, o il mancato rispetto di quest'ultimo, possono determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolinità e della salute della persona, la sospensione o l'interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non può essere legittimamente interrotta il Comune potrà attivarsi in seguito per procedere, anche

giudizialmente, al recupero del credito maturato e vantato, a mezzo diffida e ricorso alle vie legali.

6. In caso di ISEE elevati e superiori alla soglia di accesso, associati ad una modesta liquidità (mensile), il Comune, sempre nell'ambito del progetto personalizzato, potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sarà opportunamente vincolato al pagamento della retta. Nel caso tali accordi non si perfezionino, il Comune sarà svincolato dalla compartecipazione al costo del servizio.
7. Qualora il beneficiario della prestazione sociosanitaria non disponga di risorse sufficienti, l'Amministrazione comunale può interpellare il diretto interessato per chiedergli di valutare l'opportunità di attivare la procedura per l'accertamento della capacità economica dei soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., al fine di valutare una loro eventuale compartecipazione alla spesa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sostenibilità.

#### **Articolo 10 – Specifiche relative ai contributi economici**

1. I contributi economici possono essere riconosciuti ai richiedenti compatibilmente ai vincoli delle disponibilità di bilancio previste annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. I contributi economici vengono riconosciuti prioritariamente alle seguenti categorie di richiedenti, in considerazione della loro particolare condizione di vulnerabilità sociale, economica e/o sanitaria:
  - Nuclei familiari con minori;
  - Persone anziane;
  - Persone con grave disabilità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
  - Persone in carico a servizi sociali, sanitari o socio-sanitari specialistici per la gestione di situazioni complesse di natura socio-sanitaria integrata, assistenziale o socio-relazionale.
3. La determinazione dell'importo del contributo economico è definita e concordata nel Progetto Personalizzato, tenuto conto degli elementi reddituali anche considerando pensioni, rendite, indennità percepite.
4. L'intervento del Comune di erogazione di contributi economici è limitato a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE determinata dalla Giunta Comunale per l'accesso alla prestazione.
5. La mancata produzione dell'ISEE determinerà l'impossibilità per il Comune di prendere in considerazione la richiesta di contributo economico. Equalmente la immotivata, mancata sottoscrizione del Progetto Personalizzato, o il mancato rispetto di quest'ultimo, possono determinare, salvo la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolinità e della salute della persona, la sospensione o l'interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non può essere legittimamente interrotta il Comune potrà attivarsi in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero del credito maturato e vantato, a mezzo diffida e ricorso alle vie legali.
6. In caso di ISEE elevati e superiori alla soglia di accesso, associati ad una modesta liquidità (mensile), il Comune, sempre nell'ambito del Progetto Personalizzato, potrà procedere ad erogare il contributo economico esclusivamente a fronte di necessità di interventi indifferibili e urgenti di natura sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

## Articolo 11 - Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Come previsto dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 la Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità dal momento della presentazione sino al successivo 31 dicembre.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta la decadenza da ogni agevolazione e la conseguente applicazione della tariffa massima.
3. A fronte di attestazioni ISEE con valore pari a € 0,00, il Comune potrà acquisire dai richiedenti elementi volti a precisare le motivazioni giustificative di tale situazione.

## Articolo 12 - Accertamento “estraneità”

1. Il DPCM 159/2013 e s.m.i. prevede che la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali accerti:
  - a) lo stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.);
  - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2) del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.);
  - c) l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.).
2. L'utente deve presentare formale domanda di accertamento estraneità all'Ufficio Servizi Sociali, allegando ogni utile documentazione a comprova.
3. L'Ufficio Servizi Sociali svolge adeguata istruttoria avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Anagrafe (es. per attestazione irreperibilità, di matrimonio del genitore con persona diversa dall'altro genitore, di presenza di altri figli con persona diversa dall'altro genitore, ecc.), della Polizia Municipale (es. per verificare l'irreperibilità o la non convivenza nel domicilio del nucleo, ecc.) e di ogni altro soggetto utile a tal fine. Può accedere inoltre alle banche dati di Agenzia dell'Entrate, INPS, ISEE, Ufficio Registro trascrizioni di atti, ecc.

A tal fine si possono considerare rilevanti una o più delle seguenti condizioni:

- presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (es. di separazione/divorzio, di limitazione/sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale, ecc.);
- presenza di una querela di parte ai sensi del Codice Penale (es. per assenza di mantenimento da parte del genitore verso il figlio o per abbandono del coniuge, ecc);
- presenza di condanna per comportamenti aggressivi/ingiuriosi/lesivi;
- presa in carico al servizio specialistico come situazione di grave fragilità e disagio personale.

Tali condizioni devono essere sempre associate alla totale estraneità economica.

4. Al termine dell'indagine sociale l'Ufficio Servizi Sociali redige apposita relazione e produce, entro 60 giorni dalla domanda, l'attestazione da parte del Dirigente/Responsabile competente con cui si dichiara:
  - a) il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

- b) il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
  - c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
5. La suddetta attestazione scadrà il 31 dicembre dell'anno di presentazione con la stessa validità dell'attestazione ISEE per la quale essa viene richiesta.
  6. L'attestazione di estraneità non preclude gli obblighi dei tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 CC.

#### Articolo 13 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1, c.1 lettera f) del D.P.C.M. 13/2025, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. La validità dell'ISEE corrente è stabilita dall'art. 1 c.1, 1 lettera f) del D.P.C.M. 13/2025.
3. L'ISEE corrente viene accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

#### Articolo 14 - Validità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

#### Articolo 15 - Controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri uffici della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale o del responsabile d'area/di settore.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante<sup>7</sup> decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.<sup>8</sup>
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

<sup>7</sup> V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

<sup>8</sup> V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

---

### Articolo 16 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

---

1. I servizi sociali del Comune operano il trattamento di dati personali, anche particolari (sensibili), nei termini e con le modalità previste dagli appositi Regolamenti Comunali, nonché dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.
2. Il trattamento dei dati personali, in sede di procedimenti amministrativi e sociali, rispetta i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del cittadino secondo quanto stabilito dal GDPR (Regolamento UE 679/2016).
3. I dati sono trattati esclusivamente per le operazioni relative alle funzioni istituzionali e ai servizi richiesti dal cittadino. A tal fine i dati possono essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono attività strettamente connesse all'operatività del servizio (GDPR, Regolamento UE 679/2016).
4. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'Ufficio Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
5. Il trattamento viene effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee ed adeguate a garantire la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevola richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
6. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge. Il cittadino può far valere in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR Regolamento UE 679/2016, artt. da 15 a 21 del GDPR) in particolare ottenere:
  - conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
  - la loro comunicazione in forma comprensibile
  - l'indicazione dell'origine e della categoria dei dati personali
  - l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento
  - l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
  - l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
  - l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la limitazione di trattamento dei dati
  - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
  - opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta
  - opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale informativo o per il compimento di ricerche di mercato
  - proporre un reclamo a un'autorità di controllo.

#### **Articolo 17 - Abrogazioni**

---

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

#### **Articolo 18 - Entrata in vigore**

---

1. Il presente regolamento entra in vigore dal \_\_\_\_\_ ed è immediatamente applicabile per le nuove richieste mentre per le prestazioni già in corso sarà applicabile dalla data di scadenza dei relativi progetti e delle agevolazioni già negli stessi accordate.